

COMUNE DI CORINALDO
(PROVINCIA DI ANCONA)
COD.42015

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 15-07-14

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di luglio alle ore 21:00, nella solita sala, con le formalità dovute dalla legge comunale e provinciale, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

=====

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA I.U.C. (IMPOSTA COMUNALE UNICA) COMPOSTA DA IMU, TARI (EX TARES) E TASI

=====

PRINCIPI MATTEO	P	MONTESI MAURO	P
PORFIRI ROSANNA	P	GIULIANI RICCARDO	P
FRANCESCHETTI VINICIO	P	MORGANTI CESARE	P
ANIBALDI-RANCO GIACOMO	P	AUCONE DANIELE	A
FABRI GIORGIA	P	BUCCI LAURA	P
FUGARO MYRIAM	P		

=====

Assegnati n. 11 Presenti n. 10
In carica n. 11

Assenti n. 1

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor PRINCIPI MATTEO in qualità di SINDACO
 - Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 comma 4, del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267) il Segretario comunale Signor. SPACCIALBELLI IMELDE.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

ANIBALDI-RANCO GIACOMO
GIULIANI RICCARDO
BUCCI LAURA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgvo 18/08/2000,n.267;

Visti gli allegati pareri espressi sulla presente deliberazione dai competenti responsabili di servizio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 21/2014, con la quale si è approvato l'ordine di svolgimento degli odierni lavori consiliari;

PRESA piena cognizione della presente proposta di delibera (n. 25/2014 - punto 5 o.d.g.);

UDITO, altresì, il dibattito in aula, come in sintesi trascritto nell'apposito processo-verbale dell'odierna seduta;

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro - natura e valore

- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO E RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina dell'istituita nuova imposta IMU, approvata con Delibera di C.C. n. 18 del 30/03/2012 e ss.mm, pubblicato, nella versione definitiva, **sul portale del federalismo;**

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 31.07.2013 con la quale è stato approvato il **Regolamento TARES**, pubblicato, nella versione definitiva, **sul portale del federalismo;**

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra

l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1^ gennaio 2014 e delle sue componenti ;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare **un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI**, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione **dell'Imposta Unica Comunale "IUC"**, i previgenti regolamenti IMU e TARES ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni ,che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e

della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.** Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. **Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI**, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. **Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.** È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. **Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;** a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, **nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre** dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; **in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.** L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. **Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio**

2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti.

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, **il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014,** mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;**

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dall'allegato Regolamento** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02.05.2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;**

RICHIAMATA la propria precedente delibera in data odierna relativa a: "Approvazione del Piano Finanziario TARI dell'esercizio 2014"

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa ex artt. 49/1[^] comma e 147 bis/1[^] comma T.U.E.L.;
- alla regolarità contabile ex artt. 49/1[^] comma T.U.E.L.,

Con votazione palese, che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 10
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. //
- Consiglieri astenuti n. 2 (sig.ri Morganti e Bucci)

D E L I B E R A

1.- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2.- di dare atto che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al **coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;**

3.- di adottare **un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI**, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione **dell'Imposta Unica Comunale "IUC"**, i previgenti regolamenti IMU e TARES;

4.- di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina **dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto;**

5.- di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;**

6.- **di inviare il presente atto entro il 30 giorni, esclusivamente per via telematica al MEF ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

7.- di dare atto che, **a regime**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,

secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

8.-di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

inoltre il Consiglio comunale, ravvisata l'urgenza del presente atto, con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 10
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. //
- Consiglieri astenuti n. 2 (sig.ri Morganti e Bucci)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I.U.C."

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. .. del 19.06.2014)

INDICE GENERALE

- CAPITOLO 1

Disciplina generale "IUC"

(Imposta Unica Comunale)

- CAPITOLO 2

Regolamento componente "IMU"

(Imposta Municipale Propria)

- CAPITOLO 3

Regolamento componente "TASI"

(Tributo sui servizi indivisibili)

- CAPITOLO 4

Regolamento componente "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC

(Imposta Unica Comunale)

- ART. 1 (DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")
- ART. 2 (TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")
- ART.3 (DICHIARAZIONI)
- ART. 4 (STRUMENTI DI VERSAMENTO)
- ART. 5 (SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO)
- ART. 6 (MODALITA' DI VERSAMENTO)
- ART. 7 (RISCOSSIONE)
- ART. 8 (RISCOSSIONE COATTIVA)
- ART. 9 (DEROGA AFFIDAMENTO PER ANNO 2014)
- ART. 10 (FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)
- ART. 11 (ACCERTAMENTO)

Art. 1

(DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC"**, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- a1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- b1) le condizioni e vincoli per la determinazione delle aliquote;
- b2) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b3) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

c) per quanto riguarda l'IMU:

- c1) la disciplina delle assimilazioni ad abitazione principale;
- c2) i criteri di determinazione del valore delle aree edificabili.

Art. 2

(TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

a) le tariffe della TARI :

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

b) le aliquote della TASI :

in conformità con i servizi e i costi individuati, **e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.**

c) le aliquote dell' IMU :

che possono essere **differenziate in ragione della categoria catastale, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.**

ART.3

(DICHIARAZIONI)

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la **dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.** Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune per le componenti TASI e TARI, e su modello ministeriale per la componente IMU, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria **devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali,** il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Ai fini della dichiarazione relativa all'IMU, restano fermi gli

immobili ed i valori dichiarati o accertati per le annualità precedenti, qualora compatibili ;

ART. 4 (STRUMENTI DI VERSAMENTO)

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il versamento dell'IMU è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

ART. 5 (SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO)

1. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI; le scadenze e termini di versamento TARI sono stabilite, in dettaglio, all'art. 34 Capitolo 4 del presente regolamento.

2. Il versamento della TASI è effettuato nei **termini** individuati dall'**articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**; Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in **due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.**

3. Per il primo anno di applicazione della TASI (anno 2014) le scadenze e termini di versamento tengono conto anche delle ulteriori disposizioni di dettaglio contenute all'art. 16 Capitolo 3 del presente regolamento.

4. Il versamento dell'IMU è effettuato nei **termini** individuati dall'**articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**; Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in **due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.**

5. È consentito il pagamento della TARI, della TASI e dell'IMU in unica

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

ART. 6 (MODALITA' DI VERSAMENTO)

1. Il Comune e il Soggetto che effettua la gestione del servizio rifiuti, provvedono, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per **TASI e TARI**.

2. Il versamento dell'IMU è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare ;

3. Nella impossibilità per il Comune di adottare la soluzione di semplificazione **di cui al comma 1 per il versamento del tributo TASI**, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, **i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea**, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

4. Le modalità di versamento di cui al comma 3 (versamento spontaneo) **riferite alla componente TASI, non saranno applicabili qualora in contrasto** con specifica disposizione normativa.

ART. 7 (RISCOSSIONE)

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, per tutte le sue componenti **IMU - TASI - TARI** e tenuto conto della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

ARTICOLO 8 (RISCOSSIONE COATTIVA)

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante:

a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 **(ruolo)** ;

b) sulla base dell'**ingiunzione** prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

ART. 9

(DEROGA AFFIDAMENTO PER ANNO 2014)

1. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della **TARI**, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668 art.1 legge 27.12.2013 n.147, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 10

(FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 11

(ACCERTAMENTO)

- 1.** In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 2.** In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 3.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di **50 euro**.
- 4.** In caso di infedele dichiarazione della IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di **50 euro**.
- 5.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 6.** Le sanzioni sono ridotte se entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 7.** Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC e con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

CAPITOLO 2

Regolamento componente "IMU"

(Imposta Municipale Propria)

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Presupposto dell'Imposta

Art. 3 - Esenzioni

Art. 4 - Determinazione delle aliquote e dell' imposta

Art.5 - Base imponibile

Art.6 - Definizione di fabbricato

Art.7 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Art.8 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

Art.9 - Aree fabbricabili e determinazione dei valori venali

Art.10 - Definizione di terreno agricolo

Art.11 - Aree edificabili condotte da coltivatori diretti

Art. 12 - Versamenti e dilazione di pagamento

Art. 13 - Dichiarazione Imu

Art. 14 - Accertamento e liquidazione dell'imposta

Art. 15 - Riscossione coattiva

Art. 16 - Rimborsi

Art. 17 - Sanzioni ed interessi

Art. 18 - Contenzioso

Art. 19 - Dichiarazione sostitutiva

Art..20 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell' Imposta Municipale 1. Propria in base agli art. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n.23 e s.m.i, dell' art. 13 del D.L. 06 Dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 e s.m.i, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall' anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

2. Il presente regolamento è adottato nell' ambito della potestà regolamentare prevista dall' articolo 52 del D. Lgs.446 del 15.12.1997 confermata dal D. Lgs. 23/2011.

3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l' I.M.U., con la Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l' istituzione dell' Imposta Comunale "IUC" dal 01 Gennaio 2014.

5. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 Dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 Aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 06 Giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 Maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 Luglio 2013 n. 85, dal D.L. n.102 del 31 Agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 Ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n.133 del 30 Novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29.01.2014 n.5, per le disposizioni applicabili a far data dal 01

Gennaio 2014 dal D.L. 16 del 6.3.2014 convertito con modificazioni dalla Legge 2.05.2014 n. 68.

Art. 2 - Presupposto dell' imposta

1.L' imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504.

Art. 3 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'art.9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:

a)gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili iposseduti ,nel proprio territorio, dalle regioni, province, dai comuni destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. La riserva allo Stato del gettito I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,60 per mille, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b)c)d)e)f)h) del D. Lgs.n.504/92 come di seguito riportate:

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973 n.601 e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art.13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l' 11 Febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 Maggio 1929, n.810 ;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 27 Dicembre 1977, n. 984 ;

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla presente lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri.

4. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3bis, del D.L. 30 Dicembre 1993 n. 557, convertito,

con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 1994 n.133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall' Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

5. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'I.M.U. di cui all'art.13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011 n.214, e successive modificazioni , relative ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto Legge n.201 del 2011 .

6. A decorrere dal 1° Gennaio 2014 sono esenti dall' I.M.U i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

7. L' Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa , ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011 n.214.

L'imposta Municipale Propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali (definiti dal Ministro dell'Infrastrutture, Solidarietà Sociale, politiche per la famiglia, giovanili e attività sportive del 22 Aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 Giugno 2008) ;

c) alla casa coniugale assegnata dal coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19.05.2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art 4 - Determinazione delle aliquote e dell' imposta

1.L' aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2.Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

3.L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

4.Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della Legge 27.12.2013 n.147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l' IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Art 5 - Base imponibile

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto , il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° Gennaio dell'anno di imposizione , rivalutate del 5%, ai sensi dell'art.3 comma 48 della L.662/96 ,i moltiplicatori previsti dall'art.13, comma 4 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011.

2. Per fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'art.5 del D. Lgs. 504/1992, la base imponibile è determinata dalvalore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del '1 Gennaio dell'anno di imposizione.

Art 6 - Definizione di fabbricato

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione ed autonoma e distinta rendita ,ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell' area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

3. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie e chiuse e aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

4. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori , ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo ,se antecedentemente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute per le aree fabbricabili.

5. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" (F/2, F/3 e F/4) presenti su tutto il territorio comunale e ricadenti nel Piano Regolatore Generale vigenti, se le norme ne riammettono la ricostruzione, ai fini dell' applicazione dell' Imu , la base imponibile è rappresentata dal valore in comune commercio dell'area fabbricabile su cui insiste l'immobile, comprensivo dell' area di ingombro del fabbricato.

6. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" (F/2, F/3 e F/4) presenti su tutto il territorio comunale e ricadenti in zona agricola , se le norme ne ammettono la ricostruzione, la Giunta Comunale stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell' applicazione dell' I.M.U., da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell' area di " sedime " (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero di piani.

Art. 7- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 Dicembre 2011 n.214.

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di €. 200,00 :

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977 n, 616.

5. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari :

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;

b) a decorrere dal 2015 l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non risulti locata e/o occupata. Per l'esercizio 2014 la possibilità di assimilazione

è stata abrogata dal D.L. 47/2014, convertito in legge 80/2014.

Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopra indicata deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad un solo immobile.

6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo comma 5 lettera a) e b), se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1' rata.

7. L' Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la Legge 22 Dicembre 2011 n. 214.

Art. 8 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1.-La base imponibile è ridotta al 50% per i dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall' ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2.L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

a)strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b)strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c)edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del

precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

Art. 9 - Aree fabbricabili e determinazione dei valori venali

Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area /immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorchè residuale.

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell' art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504.

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina annualmente (in mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente) per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Tali valori non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versata in misura superiore rispetto agli stessi.

Art. 10 - Definizione di terreno agricolo

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell' agricoltura attraverso la coltivazione, l' allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

2. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

3. Sono esenti dall' imposta tutti i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27 Dicembre 1977, n. 984.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla presente lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra

terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e gli altri.

Art. 11 - Aree edificabili condotte da coltivatori diretti e lap

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del Dlgs. n. 504/92 individuati nei coltivatori diretti e negli Imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29.03.2004 n. 99 e successive modificazioni, iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art.11 della Legge 09.01.1963 n. 9 e soggetti al corrispondente obbligo della previdenza agricola. La cancellazione dei predetti elenchi ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. E' imprenditore agricolo professionale (lap) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 Maggio 1999 dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

3. Per le aree fabbricabili, su specifica richiesta deve essere corrisposta l'Imposta Municipale Propria come "" terreno agricolo"" , sulla base del reddito domenicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti o Imprenditori agricoli a titolo principale, anche in caso di società e cooperative.

4. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione:

a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.

5. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, deve essere presentata entro la scadenza del versamento della 1° rata al Funzionario Responsabile della gestione del tributo e deve contenere tutti i seguenti elementi:

a) l'indicazione della generalità , del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione della partita catastale, del foglio, della particella, del subalterno dello stesso;

c) l'autocertificazione che ricorrono le condizioni previste dall'art.2, comma 1, lettera b), secondo periodo del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504;

d) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 09.01.1963 n.9. I soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura dovranno presentare, in alternativa, copia del certificato di pensione.

Art. 12 - Versamento e dilazione di pagamento

1. L'Imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad €. 5,00 annue. Tale importo si intende riferito all'imposta

complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

2.Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purchè persona fisica, previa comunicazione da effettuarsi prima del versamento della 1' rata d'acconto.

3.Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, può essere concessa la rateizzazione del pagamento con provvedimento formale del Responsabile del Procedimento dell'Imposta, previa richiesta scritta da presentarsi entro e non oltre il 31 maggio dell'anno d'imposta, per un numero massimo di quattro rate con l'ultima scadenza entro e non oltre il 31 Maggio dell'anno successivo.

4.Nel caso di accertamento riguardante una o più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi sia superiore ad €. 300,00, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali. Il mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

5.Per importi superiori ad €. 10.000,00 la concessione della dilazione è subordinata al deposito di una fidejussione bancaria o assicurativa di pari valore.

6.L'ufficio potrà richiedere al contribuente idonea documentazione reddituale a supporto della suddetta richiesta.

Art. 13 - Dichiarazione Imu

1.I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n.23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta . Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 Luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 Agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della Legge 27 Dicembre 2006, n.296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Art. 14 - Accertamento e liquidazione dell'imposta

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2.Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.

Lgs. 19 Giugno 1997, n. 218.

3. Sulle somme dovute a titolo di Imposta Municipale Propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad €. 5,00 considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

Art.15 - Riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 163, art.1 Legge 296/2006, il diritto dell' Ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di :

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;

- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;

- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

- Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

- a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 Settembre 1973 n.602 e del 28 Gennaio 1988 n. 43 (ruolo);

- b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 Aprile 1910 n.639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il Sindaco o il legale rappresentante nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al Segretario Comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 Aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 13 Aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) ai sensi del comma 163, art.1, Legge 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva dei tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l' accertamento è divenuto definitivo.

4. La decadenza del potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

Art. 16 - Rimborsi

1. I provvedimenti di rimborso dell'imposta a qualunque titolo versata e non dovuta per la sola quota di competenza comunale vengono adottati, a seguito di istanza del contribuente effettuata nel termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato pari ad €. 5,00.

Art. 17 - Sanzioni ed interessi

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme:

a) Decreti Legislativi n.ri 471,472, e 473 del 18 Dicembre 1997 e s.m.i. ;

b) articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23 e s.m.i. ;

c) art.13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 e s.m.i..

Art. 18 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e s.m.i.

2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23.

Art.19 - Dichiarazione sostitutiva

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. , è data la possibilità al Funzionario Responsabile e al Responsabile del Procedimento di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forma di legge con l'indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell' Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n.360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire la suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 28 Ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 Ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 Ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

CAPITOLO 3

Regolamento componente "TASI"

(Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 1 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

ART. 2 ESCLUSIONI

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

ART. 4 BASE IMPONIBILE

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

ART. 6 SOGGETTO ATTIVO

ART. 7 DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI

ART. 8 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 9 DICHIARAZIONI

ART. 10 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

ART. 11 UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 12 AREA FABBRICABILE

ART. 13 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

ART. 14 DECORRENZA AREE FABBRICABILI

ART. 15 MODALITA' DI VERSAMENTO

ART. 16 SCADENZE DI VERSAMENTO

ART. 17 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

ART. 18 RISCOSSIONE

ART. 19 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART. 20 ACCERTAMENTO

ART. 21 RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 22 RIMBORSI

ART. 23 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

ART. 2

ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Qualora dovuta, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART.4 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

ART.5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

3. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 - 677 - 678 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2-3-4, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella

deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

ART.6 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART.7 DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5 il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni d'imposta o altre misure, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D. L. 6 Dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011 n. 214, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

2. Con la deliberazione di Consiglio che determina le aliquote TASI di cui al precedente art.5, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.20013 (Legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

4. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

5. Si applicano, inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b)c)d)e)f) ed i) del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n.504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto Legge 24 Gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni,

dalla Legge 24 Marzo 2012, n.27 e successive modificazioni.

6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 677 e 679 dell'art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzione TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzione ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

ART.8

INDICAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale nella quale verranno annualmente stabilite le aliquote verranno altresì indicati i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta.

ART.9

DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 10

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo

si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art.12

ART. 11

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

ARTICOLO 12

AREA FABBRICABILE

1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

ARTICOLO 13

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ; al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina annualmente (in mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente) per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Tali valori non sono vincolati né per il Comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versata in misura superiore rispetto agli stessi.

ARTICOLO 14

DECORRENZA

1. Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale al momento dell'istituzione dell'imposta unica comunale, e pertanto dal 1 gennaio 2014, siano esse inedificate o parzialmente edificate, la TASI si applica dalla data della sua istituzione.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da

varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ART. 15 MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

ART. 16 SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

2. Il versamento è effettuato, **per l'anno di riferimento**, in numero due rate, con scadenza nei mesi di Giugno e Dicembre.

3. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.

4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 17 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. L'Imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad €. 5,00 annue. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. (NOTA 1)

(NOTA 1) Minimo d'accertamento euro 30 non più applicabile ai tributi locali dal 1 gennaio 2014

Art. 1 comma 736 legge di stabilità 2014 - Legge n.147 del 27.12.2013
All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 3 comma 10 decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali ,regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

ART. 18 RISCOSSIONE

1. La TASI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 19
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 20
ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

ART. 21
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e smi, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non

notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (**ruolo**) ;

b) sulla base dell'**ingiunzione** prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

ART. 22 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall' articolo 17 comma 1.

ART. 23 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2014**.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

l'approvazione del bilancio di previsione.

CAPITOLO 4

Regolamento componente "TARI"

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3. RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- ART. 4. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- ART. 5. SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II – PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI PASSIVI E ESCLUSIONI

- ART. 6. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 7. SOGGETTI PASSIVI
- ART. 8. ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
- ART. 9. ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
- ART. 10. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- ART. 11. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

TITOLO III – TARIFFE

- ART. 12. COSTO DI GESTIONE
- ART. 13. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 14. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 15. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 16. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 17. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 19. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 20. SCUOLE STATALI
- ART. 21. TRIBUTO GIORNALIERO
- ART. 22. TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- ART. 23. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 24. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
- ART. 25. RIDUZIONI PER IL RECUPERO
- ART. 26. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 27. AGEVOLAZIONI
- ART. 28. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- ART. 29. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

ART. 30. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ART. 31. POTERI DEL COMUNE
ART. 32. ACCERTAMENTO
ART. 33. SANZIONI
ART. 34. RISCOSSIONE
ART. 35. INTERESSI
ART. 36. RIMBORSI
ART. 37. SOMME DI MODESTO AMMONTARE
ART. 38. CONTENZIOSO

TITOLO VI– DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 39. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
ART. 40. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
ART. 41. DIPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 42. DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2014

ALLEGATI/TABELLE

ALLEGATO "A" - TABELLA MULTIPROPRIETA'
ALLEGATO "B" - TABELLA -PRODUZIONE CONTESTUALE DI RIFIUTI ASSIMILATI E SPECIALI
ALLEGATO "C" - TABELLA QUADRO ESEMPLIFICATIVO VARIAZIONI
ALLEGATO "D1" – TABELLA UTENZE DOMESTICHE COEFFICIENTI
ALLEGATO "D2" – TABELLA UTENZE NON DOMESTICHE COEFFICIENTI
ALLEGATO "E" – RIFIUTI ASSIMILATI
ALLEGATO "F"- ZONA DISCARICA ESENTE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014 e ss.mm), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm..
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.
2. Il servizio, che sarà impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale ed assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di Igiene Urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento..
4. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od

oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree Verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- i) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.

6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate **nell'allegato "E"** provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a **500 mq** il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie (mq), non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui sia stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) 11. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli

- immobili assoggettabili al prelievo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Per tutti tali casi il comune assume l'obbligo di effettuazione del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati secondo le disposizioni recate dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.
 3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati.
 4. E' comunque vietata la doppia imposizione.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi a pagamento ecc.
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali, di cui all'art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree operative scoperte.
4. La presenza di arredo o macchinari oppure l'attivazione anche di pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

5. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile qualora utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore **a sei mesi** nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i .locali ed aree scoperte ad uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali ed aree in uso esclusivo.
5. Il nucleo familiare, per ogni abitazione in multiproprietà, è individuato secondo le disposizioni di cui **all'allegato "A"** del presente regolamento;

Art. 8. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di fornitura dei servizi pubblici a rete (idrica, elettrica, gas, telefonia, informatica,);
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente destinati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle

frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori ;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito e alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione di carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

2. **Le circostanze di cui al precedente comma**, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare soggette a tariffa:
 - a) Le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali fienili e simili depositi agricoli
 - c) Le superfici di strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti o luoghi di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici **con produzione di rifiuti assimilati** agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'art. 3.
4. Relativamente alle attività, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate **nell'allegato "B"** del presente Regolamento.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie dei rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) Comunicare **entro il mese di Maggio dell'anno successivo** a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In assenza di tale documentazione, tutte le superfici saranno assoggettate al tributo, nelle modalità previste dal presente regolamento, compreso il recupero dell'annualità precedente.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree scoperte escluse dalla superficie assoggettata al tributo, ai sensi del presente articolo, il tributo verrà applicato, anche per tali superfici, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni applicabili.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o ascrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o ascrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50;
4. Per gli immobili già dichiarati, al precedente sistema di tariffazione, il Comune assume, per l'applicazione del tributo, la superficie già presente nella banca dati.
5. In caso di variazioni o modifica che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti, contestualmente, a dichiarare per l'immobile in oggetto sia la superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, sia la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale allegando visura e planimetria aggiornate.
6. La superficie calpestabile dei locali è determinata, con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:
 - o superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente o non direttamente, collegate e con indicazione della classe catastale assegnata (A, B, C, D e E) compresi portici e verande purché fissate a terra e aventi coperture stabili, escluse le coperture che siano a servizio dell'accesso dell'abitazione;
 - o Sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, non utilizzate, aventi un'altezza inferiore a m. 1,50, le soffitte cui si

- acceda soltanto attraverso una botola e, per le sole abitazioni civili, le aree scoperte, pertinenziali o accessorie.
- I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta;
 - Sono applicate le altre esclusioni di superfici stabilite al precedente art. 9.
7. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.
 8. La superficie calpestabile può essere determinata anche attraverso la presentazione di planimetria catastale o altra planimetria, completa, dell'immobile, idoneamente firmata da tecnico abilitato ed in scala opportuna.
 9. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.
 10. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a mq. 20 per colonnina di erogazione;

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatta dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito;
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni;
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili (*chiusura o riduzione di utenze*), ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del

servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

- gli eventuali crediti divenuti inesigibili;
- l'introito di cui al contributo per le scuole statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 convertito in modificazioni nella L. 31/2008.

Art. 13. Determinazione della Tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Consiglio Comunale.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di **utenza domestica e utenza non domestica**.
3. **L'insieme dei costi** da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la percentuale di produzione potenziale di rifiuti delle due fasce. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, all. 1 del D.P.R. 158/1999.
4. La determinazione puntuale dei coefficienti è fatta dal Consiglio Comunale **nella delibera di approvazione delle tariffe quale parte integrante e sostanziale.**

5. **La quota fissa** della tariffa **dell'utenza domestica** è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un **coefficiente Ka**, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (**Allegato TABELLA D1**).
6. **La quota variabile** della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un **coefficiente Kb**, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (**Allegato TABELLA D1**).
7. **La quota fissa** della tariffa dell'utenza **non domestica** è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di **produzione Kc** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (**Allegato TABELLA D2**).
8. **La quota variabile** della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di **produzione Kd** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (**Allegato TABELLA D2**).
9. **Al fine di assicurare, nella modulazione delle tariffe, riduzioni per la raccolta differenziata, riferibile alle utenze domestiche**, prevista dall'art. 14, commi 17 e 18, D.L. 201/2011, e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, verranno annualmente decurtate le somme provenienti da riciclo del materiale a favore delle utenze domestiche. Verranno inoltre accreditate alla parte variabile delle utenze domestiche gli eventuali miglioramenti nella raccolta differenziata, fino ad un massimo del 5% sulla parte variabile, (che verrà addebitata alle utenze non domestiche) sulla base del miglioramento dell'indice di raccolta differenziata effettivamente raggiunto rispetto a quello fissato annualmente dal piano finanziario.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta, limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Le dichiarazioni di inizio, di cessazione o di modifica e variazione devono essere presentate, secondo la modulistica prevista e disponibile presso l'Ufficio Tributi e sul sito del Comune, **entro il 30/06 dell'anno successivo**.
4. Decorso tale termine perentorio, per tutti i casi in cui il Comune disponga di notizie, informazioni o atti, per competenze proprie e direttamente esercitate dagli uffici comunali, che influiscano sull'attività di gestione del tributo, si procede alla modifica d'ufficio secondo i principi e modalità indicati nell'**allegato "C"**, che traccia il quadro esemplificativo delle situazioni più ricorrenti.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. **Devono comunque essere dichiarate** le persone

- che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, siano dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf, le badanti etc.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi di cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come **numero degli occupanti il coefficiente pari a DUE, salvo prova contraria a carico del contribuente.**
 4. Le cantine e le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenziali di abitazioni, si considerano utenze non domestiche con applicazione della tariffa relativa ad esposizioni, autosaloni, magazzini (tariffa 6) di cui alla tabella 3a, dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.
 5. Non sono considerati pertinenziali alla abitazione, tutti i locali non individuati come tali nella visura catastale, i quali non sono collegabili alla abitazione dell'utilizzatore se collocati ad una distanza maggiore di 100 (cento) metri e comunque entro un massimo di due unità per ogni abitazione.
 6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente del nucleo familiare.
 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo **occupate da due o più nuclei familiari** la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare è responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.
 8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche é quello risultante **al 1° Gennaio dell'anno di riferimento** o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a **partire dallo stesso giorno dell' evento** comportante variazione nel numero degli occupanti.
 9. Le utenze domestiche sono classificate, secondo quando previsto dal DPR 158/99, in sei categorie da 1 a 6 componenti e oltre, il nucleo familiare.

10. **Nell'allegato "D1"** del presente regolamento sono indicate le categorie ed i rispettivi range dei coefficienti Ka e Kb di cui al DPR 158/99, utilizzati secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 a, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle indicate nel DPR 158/99 in funzione della popolazione residente.
2. Le categorie possono essere suddivise in sottocategorie per meglio adeguare i livelli di produzione specifica di rifiuti, comunque sempre entro i limiti fissati dal DPR 158/99. **Nell'allegato "D2"** del presente regolamento sono indicate le categorie, sottocategorie ed il range di oscillazione dei coefficienti Kc e Kd, utilizzati secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma viene, di norma, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
4. Le attività non comprese nella precedente tabella sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia o sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Alle superfici che presentano un'autonoma e distinta utilizzazione, se ben perimetrata e di estensione **non inferiore a 100 mq.**, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica (allegato D2) e **augmentandola del 100 per cento.**
3. La mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'art. 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'art. 24.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, il tributo giornaliero sui

- rifiuti e servizi deve essere versato mediante bollettino di ccp intestato al Comune con causale: "Tributo Giornaliero TARI".
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale del presente regolamento.
 8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
 9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate ed a riscuotere il tributo contestualmente al canone COSAP.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili ed è versato dal Comune all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella **quota fissa e nella quota variabile**, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30%**;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (residenti AIRE): **riduzione del 66,67 % (2/3)**, come disposto dal comma 2 dell'art.9 bis del D.L. 47/2014 convertito in legge 80/2014 (Decreto casa 2014);
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in

- mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano **avviato il compostaggio dei propri scarti organici** ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una **riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa**. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. La riduzione è riconosciuta anche ai cittadini che abbiano sottoscritto precedentemente il contratto di comodato d'uso gratuito per la compostiera nonché ai cittadini che dichiarino di aver attivato in maniera continuativa il compostaggio domestico attraverso la c.d. "concimaia".
 4. Qualora, a seguito dei controlli periodici eseguiti dagli Ispettori Ambientali, la compostiera o la "concimaia" risulti essere inutilizzata o non più presente presso l'utenza, o che il compostaggio venga effettuato in modo non corretto, all'utente non verrà riconosciuta alcuna riduzione e verranno addebitate, oltre al costo del contenitore, tutte le annualità pregresse in cui ha goduto della agevolazione, fino ad un massimo di 5 annualità maggiorate delle sanzioni applicabili.
 5. Nei condomini dotati di singola compostiera utilizzata da tutti o alcuni dei condomini, la riduzione sarà riconosciuta ai condomini che presenteranno apposita dichiarazione, sotto forma di atto di notorietà, con la quale dichiarano di utilizzare la compostiera condominiale.
 6. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
 7. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, **purché non superiore a 183 giorni** nell'anno solare, si applica, **una riduzione del 30% sia** sulla quota fissa che su quella variabile.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da **licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività** o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione

iniziale o di variazione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

4. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 25. Riduzioni per rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero

1. Per le utenze non domestiche, **la tariffa sia fissa che variabile** può essere ridotta, di norma a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione è fruibile, **in ogni caso non superiore al 50%** della tariffa dovuta dall'utenza, qualora la percentuale di recupero sia maggiore del 15% e fino ad un massimo del 75% . Tale riduzione è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero rispetto alla capacità potenziale di produzione totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica (determinata dal prodotto del Kd assegnato*superficie totale) secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg rifiuti recuperati}}{\text{Kd assegnato} * \text{Superficie tassabile}} * 100$$

La percentuale di riduzione da applicare, modulata sulla base della percentuale di rifiuto recuperato è la seguente:

- **10%**, nel caso di recupero **dal 15% al 25%** del totale dei rifiuti potenzialmente producibili;
 - **20%**, nel caso di recupero di oltre il **25% e fino al 50%** del totale dei rifiuti potenzialmente producibili;
 - **30%**, nel caso di recupero di oltre il **50% e fino al 75%** del totale dei rifiuti potenzialmente producibili;
 - **50%**, nel caso di recupero di **oltre il 75%** del totale dei rifiuti potenzialmente producibili.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese **di maggio dell'anno successivo, a pena di decadenza**, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso

(comprensiva del MUD O DICHIARAZIONE RIFIUTI EQUIVALENTE e FORMULARI, nonchè fatture).

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, **al 40%**, per le utenze poste ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, limitatamente al servizio ordinario (**indifferenziato**) misurato dall'accesso dell'utenza (o intersezione della strada privata con la strada pubblica).
2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una **riduzione dell'80%** (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

Art. 27. Agevolazioni a cui dare adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo

1. Sono esenti dal tributo:
 - i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali in forma diretta per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
 - Le abitazioni utilizzate da persone di età superiore ai 65 anni sole o con coniuge ultrasessantacinquenne, che non possiedano altri redditi al di fuori della pensione sociale INPS e non possiedano immobili in proprietà al di fuori di quella oggetto dell'esenzione, purché inferiore ai 90 mq.
 - Le abitazioni insistenti in un raggio di 1000 metri lineari dal perimetro della discarica, come da planimetria allegata.
 - I locali e le aree adibite esclusivamente a luoghi di culto delle religioni.
 - I Locali ed aree di proprietà comunale gestiti, a seguito di convenzione, da società/associazioni sportive, associazioni culturali, ricreative ecc, pro-loco e simili.
- 2 .Ai contribuenti delle utenze domestiche, che possiedano un ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) pari od inferiore ad € 10.000,00 nell'anno precedente, si applicano agevolazioni, sia sulla parte fissa, sia sulla parte variabile della tariffa, su apposita domanda debitamente documentata, come segue:

1 COMPONENTE	-15%
2 COMPONENTI	-20%

3 COMPONENTI -30%
4 COMPONENTI -40%
5 E 6 COMPONENTI -50% .

3 Limitatamente all'esercizio 2014 le utenze domestiche colpite dall'alluvione, su domanda debitamente documentata, godono dell'esenzione totale, mentre per le utenze non domestiche si applica un'agevolazione sia sulla parte fissa, sia sulla variabile del 50%.

4 In esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 17 del 30/04/2014 ad oggetto "ADESIONE AL MANIFESTO DEI SINDACI PER LA LEGALITA' CONTRO IL GIUOCO D'AZZARDO" , è concessa una agevolazione del 20% sia sulla parte fissa, sia sulla parte variabile, alle attività economiche che, avendo precedentemente installato slot machines, procedano alla rimozione delle medesime successivamente alla data in vigore del presente Regolamento. Al Funzionario Responsabile è demandata la facoltà di accertare la sussistenza dei suddetti presupposti.

5 Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione.

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, al Comune, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) la data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esclusioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esclusioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, in quanto acquisite direttamente dall'ufficio.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata, al Comune, **entro il 30 giugno dell'anno successivo** dal momento in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES di cui al D.L.201/2011 art.14, della TARSU di cui al D.lgs. 507/1993 restano valide.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al 1° comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza. Nel caso in cui il numero dei soggetti occupanti l'utenza non sia indicato, lo stesso verrà determinato secondo le disposizioni di cui alla Tabella A) allegata;
- c) L'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistenti il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) La superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la superficie catastale, determinata ai sensi del DPR 138/98, e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno ecc.) nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare sempre la visura e la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte);
- f) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, casa a disposizione ecc.);
- g) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

4. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve, tra l'altro, contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie calpestabile e la superficie catastale, se trattasi di immobile a destinazione ordinaria (A, B e C) (determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/98), e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno, ecc.), la destinazione d'uso, nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare sempre la visura e la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte operative) compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;
- d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, ecc.)
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, con allegata la documentazione eventualmente richiesta, è presentata direttamente agli uffici comunali. In alternativa la dichiarazione è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, oppure è trasmessa con posta certificata, in tali casi fa fede la data di spedizione o invio.
6. Qualora sia attivato un sistema di presentazione dell'istanze tramite web l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltro fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui all'**allegato "C"** al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.
10. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n° 296 art. 1 commi 161 e 162.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno tre giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Il Comune, anche tramite il Gestore, in qualsiasi momento può organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo da verificare,

aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal DPR 158/99.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa, infedele o incompleta presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute, per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione Amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di €. 50,00 (cinquanta);
2. In caso di omessa dichiarazione anche relativamente ad uno solo degli immobili occupati si applica la sanzione

- amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00 (cinquanta);
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00 (cinquanta);
 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da €. 100,00 (cento) a €. 500,00 (cinquecento). La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi;
 6. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 472.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo di norma in **2 rate a scadenza semestrale (a regime nei mesi di Giugno e Dicembre)** con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di Giugno di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241.
3. Al contribuente che non versi, entro le scadenze stabilite, le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applica la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 33 comma 1,, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 296/2006 non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a **€. 12,00** per anno d'imposta.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014;
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2014, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare i regolamenti che disciplinavano l'applicazione della Tares e della Tassa Rifiuti solidi Urbani (Tarsu).
3. Si intende abrogata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 3.07.1998 ad oggetto: "ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI SOLIDI URBANI, AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 2 LETT. G DEL D. L.VO N. 22/97, DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE.

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o del Tributo sui Rifiuti e Servizi (Tares) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 42. Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014 la componente TARI deve essere pagata **in QUATTRO rate scadenti nei mesi di SETTEMBRE 2014, DICEMBRE 2014, FEBBRAIO 2015 e APRILE 2015;** è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre, ovvero entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione delle tariffe di competenza dell'anno 2014, utili alla determinazione dell'importo dovuto.

TITOLO VII – Allegati

Allegato "A" (Art. 7 comma 6) Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale DI MULTIPROPRIETA'		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	A	
0	45	1
46	70	2
71	110	3
111	150	4
151	200	5
201	Oltre	6

Allegato "B"	
Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Attività industriali/artigianali riferite alle seguenti categorie ATECO (elenco non esaustivo):	
- 11.02 Produzione di vini da uve	10
- 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche;	
- 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche (27.1-27.2-27.3-27.4-27.5-27.9);	20
- 28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;	
- 28.9 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali;	
- 31 Fabbricazione di mobili	
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80

Allegato "C"		
Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione

ALLEGATO D1 Utenze domestiche				
Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Centro Italia)				
Per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti				
Pers.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
			Min.	Max
1	Componente nucleo familiare	0,86	0,6	1
2	Componenti nucleo familiare	0,94	1,4	1,8
3	Componenti nucleo familiare	1,02	1,8	2,3
4	Componenti nucleo familiare	1,10	2,2	3
5	Componenti nucleo familiare	1,17	2,9	3,6
6	Componenti nucleo familiare	1,23	3,4	4,1

Tabella D2 Utenze non domestiche						
Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Centro Italia)						
Per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti						
Cat.	Sott.	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
			Min.	Max	Min.	Max
1	NP	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,43	0,61	3,98	5,65
2	NP	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	3,60	4,25
3		Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	4,00	4,80
	3a	Autorimesse				
	3b	Magazzini senza alcuna vendita diretta				
	3c	Stazioni ferroviarie senza biglietteria/uffici				
	3d	Stazioni ferroviarie con biglietteria e uffici				
4		Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,74	0,81	6,78	7,45
	4a	Campeggi				
	4b	Distributori carburante con area vendita prodotti per autoveicoli				
	4c	Distributori carburante senza vendita				
	4d	Palestre ed impianti sportivi fino a 1000 metri quadrati				
	4e	Impianti sportivi polivalenti				
5	NP	Stabilimenti balneari, piscine e simili	0,45	0,67	4,11	6,18
6		Esposizione e autosaloni	0,33	0,56	3,02	5,12
	6a	Autosaloni				
	6b	Esposizioni beni durevoli senza vendita				
	6c	G.D.O. beni durevoli				
7		Alberghi con ristorante	1,08	1,59	9,95	14,67
	7a	Alberghi con ristorante				
	7b	Agriturismo con pernottamento e ristorante				
8		Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	7,80	10,98
	8a	Alberghi senza ristorante				
	8b	Agriturismo con solo pernottamento				
9	NP	Case di cura e di riposo	0,89	1,47	8,21	13,55
10	NP	Ospedali e cliniche private	0,82	1,70	7,55	15,67
11		Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	8,90	13,55
	11a	Uffici e agenzie				
	11b	Studi professionali tecnici				
	11c	Studi medici e veterinari				
12	NP	Banche ed istituti di credito	0,51	0,86	4,68	7,89
13	NP	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,92	1,22	8,45	11,26
14	NP	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44	8,85	13,21
15	NP	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86	6,66	7,90
16	NP	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59	9,90	14,63
17	NP	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12	9,00	10,32
18	NP	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99	6,80	9,10
19		Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26	8,02	11,58
	19a	Carrozzeria/autofficine/elettrauto				
	19b	Gommista				
20	NP	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	2,93	8,20
21	NP	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	4,00	8,10
22		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	3,25	9,84	29,93	90,55
	22a	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub				

	22b	Agriturismo e Associazioni/Club (con tessera) solo ristorazione				
23	NP	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	24,60	39,80
24	NP	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04	22,55	64,77
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34	13,72	21,55
	25a	Laboratori e negozi vendita pane e pasta				
	25b	Macellerie, Salumi e formaggi				
	25c	Negozi vendita generi alimentari fino a 500 mq				
	25d	Supermercati generi alimentari				
26	NP	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	13,70	21,50
27		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	38,90	98,96
	27a	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante				
	27b	Florovivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo – accessori per esterni				
	27c	Pizza al taglio				
28		Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	13,51	18,20
	28a	Ipermercati di generi misti				
	28b	Centri vendita ingrosso alimentari e generi misti				
29	NP	Banchi di mercato generi alimentari	3,48	6,58	32,00	60,50
30	NP	Discoteche, night club e sale giochi	0,74	1,83	6,80	16,83

ALLEGATO "E" – Art. 3 comma 1

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di

sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

**COMUNE DI CORINALDO
PROVINCIA DI ANCONA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE, ALTRESI', LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Lì ,

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA` CONTABILE, HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Lì ,

**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
(DOTT.SSA MARINELLA SEBASTIANELLI)**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Lì ,

**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
(DOTT.SSA MARINELLA SEBASTIANELLI)**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPACCIALBELLI IMELDE

IL PRESIDENTE
PRINCIPI MATTEO

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 22-07-14 al 05-08-14, come prescritto dall'art. 124, comma 1^,
del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267, senza reclami.

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno
;

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPACCIALBELLI IMELDE